



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4284 del 2012, proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

C. - Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Ghera e Federico Ghera, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, viale delle Milizie, n.1;

nei confronti di

C. - Confederazione generale dell'industria italiana, AV., IG., DG., CO. - II.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 954/2011, resa tra le parti, concernente la ricostituzione del Comitato regionale I.n.p.s. per il Molise.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della C. - Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Volpe e l'avvocato Federico Ghera;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali unitamente al Ministero dell'economia impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Molise 19 dicembre 2011 n. 954 che ha accolto il ricorso della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti (C.) avverso il decreto interministeriale 14 aprile 2009, avente ad oggetto la ricostituzione – ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 639 del 1970 - del Comitato regionale Inps per il Molise, nella parte in cui con tale decreto è stata omessa la nomina, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricolo, del componente designato dalla C. o, in subordine, per la mancata nomina di un rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo.

Le Amministrazioni appellanti lamentano la erroneità della gravata sentenza che, in base ad una lettura del citato art. 33 non condivisa da esse appellanti, avrebbe ritenuto necessario, contro la stessa formulazione letterale della disposizione richiamata, che i componenti del suddetto comitato regionale siano scelti, in rappresentanza dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative di ciascun settore produttivo (e quindi anche del settore agricolo),

laddove tale ultima indicazione di settore non sarebbe presente, né potrebbe evincersi in via interpretativa, nella lettera della legge.

Insistono le appellanti per l'accoglimento dell'appello e per la reiezione, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso di primo grado, stante la piena legittimità del decreto in prime cure impugnato che ha proceduto alla nomina dei tre componenti del Comitato regionale Inps in rappresentanza dei datori di lavoro sulla base del solo elemento della maggiore rappresentatività a livello nazionale delle federazioni sindacali di riferimento (provvedendo in tal modo a nominare due componenti designati da C. ed un componente su designazione di CO.).

Si è costituita in giudizio la C. per resistere all'appello e per chiederne la reiezione.

All'udienza del 12 luglio 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.-L'appello è infondato e va respinto.

Si è già anticipato che con il ricorso di primo grado la confederazione nazionale dei coltivatori diretti ha impugnato il decreto interministeriale del 14 aprile 2009, con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, congiuntamente al Ministero dell'economia, hanno disposto la ricostituzione del comitato regionale Inps per il Molise mediante la nomina, in rappresentanza dei datori di lavoro, di due rappresentanti designati da C. e di un componente da CO., senza nominare alcun componente in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricolo.

Giova premettere che ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del d.P.R. n. 639 del 1970, in ogni capoluogo di Regione è istituito un comitato regionale dell'Inps, composto, tra l'altro, da "...2) tre rappresentanti dei datori di lavoro; 3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali...". Lo stesso art. 33 stabilisce, al comma 3, che i membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su

designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

3.- La questione giuridica controversa riguarda l'obbligo o meno di rispettare, in sede di nomina dei componenti in rappresentanza dei datori di lavoro, la rappresentatività dei distinti settori lavorativi dell'industria e dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, secondo un principio di equa ripartizione dei posti tra i settori tradizionali in cui sono suddivise le attività economiche; in altri termini, occorre stabilire se la rappresentatività dei datori di lavoro in seno al comitato regionale Inps vada rispettata in termini assoluti ovvero soltanto in relazione a ciascun settore produttivo considerato, con la conseguente possibilità di ammettere, nella prima ipotesi, che – come appunto è accaduto nel caso in esame – un settore (in quanto più rappresentativo come numero di imprese aderenti) possa esprimere più di un componente, a detrimento di altro settore produttivo, che non esprimerebbe in tal caso alcun componente (essendo soltanto tre i posti assegnati, in seno al comitato, ai rappresentanti dei datori di lavoro).

4.- La soluzione che al suddetto quesito hanno dato i giudici di primo grado, incentrata sul rilievo della necessaria presenza di almeno un rappresentante per settore produttivo, è fondata essenzialmente sulla identità di *ratio* della previsione di un numero di rappresentanti pari a tre (quanti sono appunto i tradizionali settori produttivi), sia per i lavoratori autonomi che per i datori di lavoro; ha osservato il Tar che in tal modo si è voluto garantire una rappresentanza a ciascuno dei tre settori in cui viene storicamente suddivisa l'attività produttiva, senza che possa ammettersi che un settore resti privo di rappresentante in seno al predetto organo.

5.-Il Collegio ritiene che tale soluzione, pur non pienamente confortata dal dato letterale dell'art. 33, comma 1 (posto che tale disposizione prevede espressamente la nomina di un rappresentante per ciascun settore per le designazioni in

rappresentanza dei lavoratori autonomi, mentre nulla espressamente prevede a proposito dei rappresentanti dei datori di lavoro), sia nondimeno da preferire in quanto sorretta da una medesima *ratio legis* in relazione alla necessità della presenza di un rappresentante per ogni settore produttivo nelle distinte categorie di soggetti rappresentati (lavoratori autonomi e datori di lavoro).

Non si comprenderebbe, altrimenti, perché per i datori di lavoro dovrebbe valere un criterio diverso rispetto a quello applicabile per i lavoratori autonomi, pur essendo in entrambi i casi identiche le esigenze di rappresentatività dei distinti settori produttivi (ciascuno presentando profili di specificità che giustificano la presenza del componente di riferimento in seno al comitato e la sua non surrogabilità con il rappresentante di altro settore).

Tale interpretazione logico-funzionale della disposizione appare peraltro conforme al tenore testuale del comma terzo del citato art. 33 che, laddove prevede che i membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) siano nominati *su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale*, non pone distinzioni tra la categoria dei lavoratori autonomi e quelle dei datori di lavoro, autorizzando così la conclusione che anche per tale ultima categoria debba essere rispettato il criterio di equa ripartizione di un rappresentante nominato su designazione della rispettiva confederazione sindacale di appartenenza.

6.- Osserva da ultimo il Collegio che in tale corretta prospettiva decisoria, già fatta propria dal Giudice di primo grado, non sia rilevante il dato numerico secondo cui C. avrebbe una consistenza associativa pari ad un terzo rispetto a quella di C. e di CO. e che detta rappresentatività risulterebbe inferiore anche a quella di Confesercenti posto che, una volta stabilito che ciascun settore produttivo debba essere rappresentato in seno al comitato, la comparazione del grado di rappresentatività delle associazioni di riferimento avrebbe ragione di farsi soltanto nell'ambito di ciascun settore produttivo (ai limitati fini della individuazione della

associazione maggiormente rappresentativa titolata ad effettuare la designazione del membro da nominarsi in rappresentanza dell'intero settore produttivo). Ma una tale questione esula dall'ambito decisorio del presente giudizio, in cui nessuna associazione agricola diversa da C. ha contrastato la pretesa della predetta associazione di categoria ad effettuare la designazione del componente in rappresentanza del settore agricolo.

7.- Alla luce dei rilievi che precedono l'appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Ricorrono tuttavia giusti motivi, tenuto conto dei dubbi interpretativi *prima facie* desumibili dal dato testuale, per far luogo alla compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (r.g. n. 4284/12), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)